

HUMAN CRIMINOLOGY: 10 dicembre 1948 – 10 dicembre 2018

HUMAN CRIMINOLOGY: december 10th 1948 – december 10th 2018

Isabella Merzagora

Abstract

The presentation of the “Human Criminology” group, subject of this paper, starts by focusing on anti-Semitism and racism, this last being in Italy a problem even today relevant.

More generally, the “Human Criminology” group, made up of some members of the Italian Society of Criminology, intends to deal with those specific cases in which right is unrighteous, cases in which whole populations commit crimes following all the markers of Law – as in genocides –, cases in which Legislation is applied in a discriminatory manner, or – to say it using just few words: the human rights.

Seventy years ago, December 10, 1948, the United Nations General Assembly approved the Universal Declaration of Human Rights. Still nowadays reference should be made to this text, for the “Human Criminology” group as well.

Keywords: human rights • genocide • anti-Semitism • racism.

Riassunto

La presentazione del gruppo Human Criminology, che è oggetto del presente lavoro, esordisce con il problema dell'antisemitismo e del razzismo, quest'ultimo fenomeno che torna anche nell'oggi nel nostro Paese.

Più in generale, il gruppo Human Criminology, costituito da alcuni soci della Società Italiana di Criminologia docenti della materia, intende occuparsi dei casi in cui il diritto è “ingiusto”, in cui intere popolazioni commettono crimini anche se con i crismi della legalità –come in taluni casi di genocidio–, in cui le leggi vengono applicate in modo discriminatorio, in una parola: dei diritti umani.

A settant'anni da quel 10 dicembre 1948 in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, questo rimane il testo a cui fare riferimento anche per la criminologia in generale e per la Human Criminology in particolare.

Parole chiave: diritti umani • genocidio • antisemitismo • razzismo.

Per corrispondenza: Isabella Merzagora – email: isabella.merzagora@unimi.it

Isabella MERZAGORA, Professore ordinario di Criminologia, Università degli studi di Milano, email: isabella.merzagora@unimi.it

*“il nostro mestiere consiste nel riuscire a capire. E non a lanciare
‘idee’ e ‘temi portanti’. Ci sono i pubblicitari per questo”
(P.-A. Taguieff)*

1. L'illegalità della legge

Come forse avrebbe affermato Jacques II de Chabannes de La Palice, se mai se ne fosse interessato, la criminologia si occupa dei crimini, che a stretto rigore dovrebbe voler dire solo dei comportamenti vietati dalla legge.

Anzi, se non conservassimo questo limite, vi sarebbe il rischio di perseguire gli oppositori e chi a vario titolo è scomodo.

La considerazione è da tenere presente, ma ce n'è anche un'altra a contrario: se le leggi sono ingiuste, disumane, crudeli? Ce lo ricorda Sofocle, quando fa dire alla sua Antigone:

e i tuoi bandi
io non credei che tanta forza avessero
da far sí che le leggi dei Celesti,
non scritte, ed incrollabili, potesse
soverchiare un mortal: ché non adesso
furon sancite, o ieri: eterne vivono
esse; e niuno conosce il dí che nacquero.

La Letteratura in materia è smisurata, fino all'oggi: “il rapporto tra diritto e morale costituisce uno dei principali terreni di scontro tra le correnti della filosofia del diritto contemporanea” scrive Canale (2017, p. 58). Non a caso il tema trovò ulteriore eco nel secondo dopoguerra, e Gustav Radbruch formulò un criterio per venire a capo delle situazioni in cui diritto e giustizia si scontrano, la “Formula di Radbruch” appunto, scrivendo fra l'altro: “il diritto posto dall'autorità legittima deve prevalere anche quando ha un contenuto ingiusto [...] In talune situazioni accade tuttavia che il conflitto tra il diritto positivo e la giustizia diventi a tal punto intollerabile che la legge, in quanto diritto ingiusto, deve lasciar posto alla giustizia” (in: Canale, 2017, p. 65).

Non potrei decentemente trattare qui un argomento di così vasta portata, però, lasciatemi citare anche una frase di Benjamin Constant molto chiarificatrice: “L'obbedienza alla legge è un dovere; ma, come tutti i doveri, non è assoluto, è relativo; si basa sulla supposizione che la legge abbia una fonte legittima e sia racchiusa entro giusti limiti [...]”. Nessun dovere ci vincolerebbe a leggi che non solo riducessero le nostre libertà legittime e si opponessero ad azioni che non avrebbero il diritto di vietare, ma che ci ordinasero di contrastare principi eterni di giustizia e pietà, che l'uomo non può smettere di osservare senza disconoscere

la propria natura [...]. Un secondo aspetto d'illegalità nelle leggi è quello di prescrivere azioni contrarie alla morale [...]; qualsiasi legge che indebolisca la predisposizione dell'uomo a offrire riparo a chiunque gli chieda asilo, non è una legge¹. Il governo [...] deve rispettare nei cittadini questa generosità che li porta a compatire e soccorrere, senza porre domande, il debole colpito dal forte” (in: Todorov, 2011, pp. 397-398).

Se da una parte il rischio è quello di allargare illimitatamente i confini delle azioni e delle persone perseguibili (perseguitabili?), dall'altro vi è quello di sentirsi autorizzati a qualsiasi atrocità perché così vuole la legge. *Führenworte haben Gesetzeskraft* (“le parole del Führer avevano forza di legge”), si difese Eichmann al Processo di Gerusalemme (in: Zizolfi, 2016). Con ben più alta statura morale, il professor Kurt Huber, al processo che lo condannò a morte nel 1943 per aver fatto parte del gruppo antinazista “Rosa Bianca”, dichiarò: “Il ritorno a principi chiari, morali, allo stato di diritto, alla mutua fiducia tra gli uomini, non è un'illegalità, ma, al contrario, il ripristino della legalità” (in: Scholl, 2006, p. 69).

Servatius, avvocato del già citato Eichmann (se non è adeguato lui, come esempio...), affermò che il suo assistito aveva commesso azioni per le quali si viene decorati se si vince e condannati a morte se si perde. Questa è un'esagerazione palesemente dovuta a intenti difensivi, ma è vero che è il potere a creare il diritto, e dunque davanti a un potere e a un diritto ingiusti è lecito riferirsi a norme diverse, forse superiori, comunque migliori (Merzagora, 2019). Todorov lo richiama in una prospettiva laica: “Il delitto potrebbe diventare legittimo perché il popolo l'ha voluto e l'individuo l'ha accettato? No. C'è qualcosa che si trova al di sopra della volontà individuale e della volontà generale, e che tuttavia non è la volontà di Dio: è l'idea stessa di giustizia” (Todorov, 2001, p. 19).

Per parte criminologica, è stato affermato che la criminologia arriva a essere la “scienza del male” (Ponti, Merzagora, 1990), il che autorizza pure a rivolgerci la domanda sulla diffusione del male in intere popolazioni.

La criminologia non si è interrogata a sufficienza su questo argomento, e anzi in tema di pregiudizio e dei suoi peggiori esiti non ha sempre dato buona prova di sé, a cominciare da Lombroso e dai suoi preconcetti sulle “razze colorate”, sugli zingari, sugli omosessuali, pur in una alternanza di posizioni da parte dell'Autore (Martucci, 2019); ma poi olttralpe si arrivò alla “criminologia ariana” del periodo più buio della storia europea (Merzagora, Travaini & Caruso, 2018).

1 La sottolineatura è mia.

Anche di recente e in generale, la criminologia si è occupata relativamente poco delle violazioni dei diritti umani che hanno visto interi popoli quali autori e anche quali vittime. Yacoubian ha analizzato gli articoli apparsi sulle tredici principali riviste scientifiche internazionali di criminologia dal 1990 al 1998 e ha trovato che su 3.138 articoli pubblicati solo 1 era dedicato al genocidio, concludendo che “quello che rimane il più pericoloso crimine contro l’umanità è praticamente ignorato da coloro che si dedicano allo studio, e presumibilmente alla riduzione, del crimine” (Yacoubian, 2000, p. 13). Pure altri lamentano la scarsa attenzione della criminologia nei confronti della domanda su quale sia il modo in cui la “normale moralità” possa essere sospesa appunto in occasione di genocidi, benché abbia gli strumenti teorici per affrontare il problema (Day, Vandiver, 2000). In Italia ci si è occupati poco di genocidio, quantunque ci si sia occupati di razzismo, di violazione di diritti umani e temi consimili (Ravagnani e Romano, 2005 e 2010), magari non sapendo di praticare la *Human Criminology*, che come tale non esisteva ancora. Anche limitandoci agli ultimi tempi, infatti, troviamo molti scritti dei criminologi italiani in materia (Coluccia, Ferretti & Lorenzi, 2017; Policek, Ravagnani & Romano, 2017), e due contributi sul tema – quello di Ceretti e Natali e quello di Natali – li troveremo in questo numero della Rassegna dedicato alla *Human Criminology*.

La criminologia deve occuparsi anche di quando le leggi vengono applicate, sì, ma in modo discriminatorio e infliggendo quote di dolore che in quanto inutili sono dannose.

Kelman (1973) definisce *sanctioned massacres* (“massacri autorizzati”) quelli progettati dalle autorità per annientare un’intera categoria di persone designate per la loro appartenenza etnica, nazionale, religiosa, o altro. Quindi sono “massacri autorizzati” quelli perpetrati dai terroristi, anche perché talora esiste uno stato che appunto li autorizza e anche perché c’è un’autorità morale che li sostiene (Travaini, Regondi, Camisasca, Caruso & Merzagora 2017; Merzagora, Travaini & Caruso, 2016). Pure il terrorismo, dunque, può essere oggetto di interesse per la *Human Criminology*, così come certe procedure un po’ disinvolute per combatterlo (Zimbaro, 2007), e anche il “terrorismo di stato”, che sembrerebbe avere ucciso molte più persone nel Ventesimo secolo di quanto abbiano fatto gli altri terroristi (Saucier et al., 2009).

I criminologi, inoltre, sanno che le mura del carcere non dividono così nettamente i buoni dai cattivi. Andrea Schivo fu una guardia carceraria che cercò di alleviare le sofferenze dei detenuti ebrei ristretti nel carcere milanese di San Vittore in attesa di deportazione; scoperto, fu a sua volta deportato e morì in campo di sterminio; è stato riconosciuto uno dei “Giusti tra le nazioni”. Ma dei giusti vi erano anche tra i detenuti, un aneddoto lo dimostra: non solo i secondini di San Vittore cercarono di alleviare le sofferenze degli Ebrei là reclusi dai nazisti durante l’occupazione in attesa di essere deportati, ma lo fecero anche i detenuti comuni, come ricorda Liliana Segre descrivendo l’uscita dal carcere per essere avviati ai campi di sterminio: “Per uscire passammo attraverso un altro raggio, i detenuti erano affacciati ai bal-

latoi e ci gridavano delle frasi meravigliose: ‘forza’, ‘coraggio’, ‘abbiate fede’, ‘non avete fatto niente’ [...] uno ci gettò un pacchetto di biscotti, altri [...] un paio di calzini di lana, altri tavolette di cioccolata, qualsiasi cosa; volevano dimostrarci il loro affetto” (in: Borgomaneri, p. 114).

Theodor Saevecke fu il capo della Gestapo a Milano durante l’occupazione nazista e fu il responsabile, quando non l’autore diretto, delle sevizie che venivano inflitte a San Vittore.

In questa vicenda, allora, chi erano i buoni, e chi i cattivi? Chi i criminali?

Ad ogni buon conto, il contributo di Ravagnani e Romano, in questo numero della Rassegna, indica come “far entrare” il discorso dei diritti umani in carcere, fra i detenuti.

La criminologia, infine, si è sempre occupata e deve occuparsi delle vittime, e sempre in questo numero Policek si occupa assieme delle vittime e del genocidio.

Ho parlato finora di antisemitismo in quanto lo si può ritenere la matrice di tutti i razzismi, o degli etnocentrismi come preferisce dire Adorno (2015), o degli “altrismi” come li chiama Taguieff (1999) per ricordarci che il pregiudizio non è solo razzismo, non è solo biologico, è uno, indipendentemente da quale sia il bersaglio; l’oggetto del pregiudizio è relativamente ininfluenza. L’altrismo ha assunto fisionomia differente a seconda del bisogno contingente. Questa proteiformità consente di analizzare le diverse cause chiedendoci quali e quante potrebbero essere “riciclate” per essere utilizzate contro altri gruppi di persone, appunto alla bisogna.

Il che è esattamente ciò che sta succedendo oggi.

Gli esempi, *hate crimes* compresi, sono sotto gli occhi di tutti, e il contributo di Cornelli – “Pregiudizi, stereotipi e potere. Alle origini delle pratiche di disumanizzazione e delle politiche dell’odio” – sarà illuminante in questo senso.

2. Il fenomeno stranieri, il problema razzismo

Si sente spesso affermare che in Italia c’è un “problema stranieri”, ma sarebbe preferibile dire che in Italia c’è un “fenomeno stranieri” e un “problema razzismo”.

Se prima si è parlato della Shoah, significa che si è parlato del passato? Oppure del presente? O magari del futuro?

Niente accade in modo identico, è improbabile che le camicie nere sfilino di nuovo in via Nazionale o altrove (veramente su Youtube si può vedere una parata nazista di liceali a Taiwan nel 2016), è improbabile che almeno da noi vengano costruiti nuovi campi di sterminio anche perché dell’ecatombe dei disperati oggi si incarica il mare, basta non salvarli.

D’altro canto lo sterminio è un punto d’arrivo e va preparato in modo progressivo; l’*Anti Defamation League* esemplifica in una piramide – la “Piramide dell’odio” – come la pratica di comportamenti relativamente modesti di discriminazione possa sfociare in condotte sempre più gravi. Si parte dall’accettazione degli stereotipi, dalle “storielle” che vorrebbero essere umoristiche, per poi escludere socialmente, discriminare, molestare, minacciare, profanare, aggredire, fino ad arrivare appunto al genocidio.

Analogamente a quanto descritto dall'*Anti Defamation League*, la Relazione finale approvata nel 2017 della *Commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo*, istituita presso la Camera dei deputati “dimostra l’esistenza di una piramide dell’odio alla cui base si pongono stereotipi, rappresentazioni false o fuorvianti, insulti, linguaggio ostile ‘normalizzato’ o banalizzato e, ai livelli superiori, le discriminazioni e quindi il linguaggio e i crimini d’odio” (Commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo, 2017).

C’è ancora, anzi si irrobustisce, l’altrismo che reputa qualche gruppo umano diverso, inferiore, minaccioso; quindi l’affermazione “non succederà più, comunque non a noi” è ingenuamente ottimista.

Il destinatario del pregiudizio può essere irrilevante, s’è detto, non importa chi di volta in volta è scelto come obiettivo e come *suitable enemy*. Se non è più credibile che la nostra incertezza economica derivi dal complotto della finanza ebraica – ma c’è a tutt’oggi chi lo sostiene –, possiamo raccontarci e farci raccontare che le nostre risorse siano “sprecate” per gli immigrati; quanto al crimine, dimenticando mafie e reati economici, di nuovo si incolpano gli stranieri, e gli zingari vanno sempre bene.

Secondo tutti gli osservatori e tutte le ricerche, i tempi in materia di pregiudizio sono bui, anche in Italia.

Le ricerche sono tante, ed è difficile districarsi fra i molti dati, tanto più che c’è da aspettarsi una buona quota di “sommerso”: perché un comportamento discriminatorio sia denunciato occorre che vi sia consapevolezza della sua natura e gravità; perché la vittima denunci, magari persino un’aggressione, bisogna che non sia clandestina o comunque non sia in posizione di debolezza e rassegnazione.

Limitandoci a qualche esempio, dalla Relazione finale approvata nel 2017 della *Commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo* sopra citata si apprende che la maggior parte degli italiani sovrastima la percentuale di immigrati, che il 35% ritiene che gli immigrati tolgano il lavoro agli italiani, che il 40% degli italiani reputa che le pratiche religiose “degli altri” possano essere un pericolo, in particolare nel caso degli islamici.

L’altro bersaglio abituale, e che fu tipico pure del nazismo, sono Rom e Sinti, che il 68% dei nostri connazionali percepisce come i più “stranieri” ed “estranei” (Commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo, 2017, p. 83).

Una ricerca effettuata nel 2015 dal *Pew Research Center*, un *think tank* statunitense che si occupa anche di sondaggi, ha indagato le opinioni nei confronti di Rom, musulmani ed ebrei nei sei Paesi europei più popolosi. Come si può vedere dalla tabella che riproduciamo, gli italiani sono coloro che esprimono i giudizi più negativi sulle minoranze a proposito delle quali si è chiesto di pronunciarsi:

Paese	Rom	Musulmani	Ebrei
ITALIA	86	61	21
FRANCIA	60	24	7
POLONIA	48	56	28
REGNO UNITO	37	19	7
SPAGNA	35	42	17
GERMANIA	34	24	9

Percentuale di cittadini che esprimono opinioni negative sulle minoranze (Pew Research Center, in: osservatorioantisemitismo.it).

Sempre limitandoci ai dati ufficiali, l’*Osservatorio per la Sicurezza Contro gli atti Discriminatori (OSCAD)* che monitora il fenomeno attraverso le segnalazioni ricevute e le banche dati delle Forze di polizia, dal 10 settembre 2010 al 31 dicembre 2017 riporta 764 reati di matrice discriminatoria, con 840 denunciati e 304 arrestati. Le segnalazioni di discriminazioni sono state 2.030, più della metà delle quali di tipo razzista, ma il 16,7% relative all’orientamento sessuale e il 7,2% alla disabilità (www.poliziadistato.it).

L’associazione *Lunaria*, in un documento dal titolo “Il ritorno della ‘razza’”, ha censito 169 casi di violenza verbale e fisica, danni alle proprietà e discriminazioni di matrice xenofoba o razzista dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (www.lunaria.org). Il censimento è stato effettuato attraverso le segnalazioni pervenute da parte delle vittime, dei testimoni, di altre associazioni o grazie a notizie di stampa. Sono riportate anche quelle per le quali non è stata sporta denuncia.

C’è di peggio: Luigi Mastrodonato ha elaborato una mappa delle aggressioni razziste dal 1° giugno al 31 luglio 2018, registrando in soli due mesi 22 aggressioni fisiche e 3 omicidi.

Nel 2017 l’*Osservatorio del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC)* ha incaricato Ipsos di realizzare un sondaggio sulle opinioni dei nostri connazionali in materia di razzismo e antisemitismo. Da questa indagine apprendiamo che il 25% degli italiani ritiene che bisognerebbe respingere tutti i migranti perché l’Italia non può accogliere più nessuno (ma il 24% reputa che i migranti dovrebbero essere accolti tutti perché sono persone che scappano dalla fame e dalla guerra), il 70% degli intervistati pensa che ci siano troppi immigrati nel nostro paese, il 43% che a causa degli immigrati sia più difficile trovare lavoro, il 41% che gli immigrati stiano rovinando le nostre tradizioni e la nostra cultura, percentuale che sale al 60% quando l’opinione è che la recente migrazione proveniente dai paesi islamici stia diventando una minaccia per la civiltà occidentale. Venendo agli ebrei, si ritrovano in buona parte riprodotti i soliti stereotipi: per cominciare ne è ampiamente sovrastimata la consistenza numerica in Italia, poi il 28% degli intervistati pensa che essi abbiano molta influenza nel nostro paese e il 51% ritiene che abbiano un grande potere economico: il dato è molto superiore a quello che era stato registrato in un precedente sondaggio del 2007. Il 34% ripete la vecchia storia che gli ebrei muovano la finanza mondiale a loro vantaggio, e il 26% che “gira e rigira i soldi sono sempre in mano agli ebrei”. Non pochi aderiscono alla convinzione che essi parlino “troppo” delle loro tragedie, che

non siano italiani “fino in fondo”, che abbiano sempre vissuto alle spalle degli altri, che “non ci si può mai fidare del tutto degli ebrei”. Il 4% dei nostri connazionali ritiene ancor oggi che la Shoah sia “un episodio sopravvalutato, tra l’altro tutto da dimostrare”.

Un’altra ricerca, questa volta di *More in Common*, esordisce affermando che in Italia è tempo di barriere, teme che i populistici autoritari conquistino menti e cuori, avvertendo che: “Il loro copione prevede un uso sofisticato della tecnologia digitale e una narrativa semplificata che dipinge l’immigrazione come un’invasione” e che queste forze stanno approfittando dell’insicurezza economica, delle disuguaglianze, del mutamento culturale e demografico, per favorire una narrazione strutturata sul “noi contro loro”, anche attraverso l’uso dei social media (*More in Common*, 2018, p. 6). Dopo di che, sempre stando alla ricerca, le posizioni sono variegata e complessivamente non di negazione *tout court* dell’accoglienza, pur nella preoccupazione del 59% degli intervistati per la scomparsa di una non meglio precisata identità nazionale, forse legata al cattolicesimo visto che il 48% sostiene che il patrimonio religioso nazionale vada protetto da fedi e credenze “estrane” e che riguarda in particolare l’ingresso di persone con retroterra culturale islamico considerato incompatibile con l’identità italiana dal 40% degli intervistati. E’ interessante riscontrare come i più ostili all’ingresso di immigrati esprimano senza ritegno l’idea che sia necessario accantonare la tutela dei diritti per fronteggiare l’incombente pericolo costituito appunto dall’immigrazione: è finita l’epoca del *politically correct*, o se si preferisce è finita l’epoca del pudore. In compenso, per dir così, il 61% degli italiani si dice preoccupato per il crescente clima di razzismo e di discriminazione.

Lasciando la parola a chi se ne intende particolarmente, *Amnesty International* afferma che: “In Italia c’è una deriva sempre più veloce verso il razzismo, l’odio e la violenza. C’è un discorso pubblico che si è degradato e una diffusione di xenofobia e discriminazione, ma anche di violenza, che sta intossicando il tessuto sociale e il rapporto verso tutti coloro che vengono percepiti come ‘diversi’ [...] L’ultimo anno lo ha confermato, non solo con il crescente spostamento dell’opinione pubblica e, soprattutto, del mondo politico verso posizioni xenofobe e discriminatorie, ma anche con l’esplosione della violenza in centinaia di casi in tutto il territorio nazionale”. E questo capita in tutto il mondo, aggiunge *Amnesty*, attribuendolo alla “intolleranza ed emarginazione sempre più spietata che disumanizza chi è ‘diverso da noi’” e ricordando Myanmar, Iraq, Sudan, Siria, Yemen.

Dunque, cosa ci aspetta?

Conclusioni: non saremo originali

Fino ad ora si è parlato soprattutto di razzismo, o se preferite altrismo, e già questo dovrebbe dare un’idea di ciò di cui si vorrebbe occupare la *Human Criminology*, ma non è l’unico tema. Altri verranno indicati nei contributi in questo numero della *Rassegna Italiana di Criminologia*; per immaginare quali altri ancora potrebbero esserci, e siccome sono trascorsi 70 anni da quel 10 dicembre 1948 in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani, forse questo è il miglior testo a cui fare riferimento per ispirare il nostro, e speriamo anche altrui, lavoro.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite – 10 dicembre 1948

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggior libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti Umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L’ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

ARTICOLO 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

ARTICOLO 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,

sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

ARTICOLO 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

ARTICOLO 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

ARTICOLO 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

ARTICOLO 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

ARTICOLO 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

ARTICOLO 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

ARTICOLO 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

ARTICOLO 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

ARTICOLO 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

ARTICOLO 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

ARTICOLO 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

ARTICOLO 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

ARTICOLO 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

ARTICOLO 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

ARTICOLO 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

ARTICOLO 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

ARTICOLO 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

ARTICOLO 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

ARTICOLO 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

ARTICOLO 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

ARTICOLO 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

ARTICOLO 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

ARTICOLO 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

ARTICOLO 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Riferimenti bibliografici

- Adorno, T.W. (2015). *Minima moralia. Meditazioni sulla vita offesa*. Torino: Einaudi.
- Borgomaneri, L. (1997). *Hitler a Milano. I crimini di Theodor Saevecke capo della Gestapo*. Roma: Datanews.
- Canale, D. (2017). *Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale*. Bari-Roma: Laterza.
- Coluccia, A., Ferretti F., & Lorenzi, L. (2017). Immigrati, vittima plurale. Statistiche e pregiudizio. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2: 145-155.
- Commissione Jo Cox su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo, www.camera.it, 2017.
- Day, L.E., & Vandiver, M. (2000). Criminology and genocide studies: Notes on what might have been and what still could be. *Crime, Law & Social Change*, 34: 43-59.
- Kelman, H.C. (1973). Violence without Moral restraint: Reflections on the Dehumanization of Victims and Victimizers. *Journal of Social Issues*, 29, 4: 25-61.
- Martucci, P. (2019). Il bianco imperfetto. Da cesare Lombroso al razzismo scientifico: una falsa parentela, *Rassegna Italiana di Criminologia*, in corso di stampa.
- Merzagora, I. (2019). *La normalità del male. La criminologia dei pochi, la criminalità dei molti*. Milano: Raffaello Cortina.
- Merzagora, I., Travaini, G. & Caruso, P. (2018). Da Lombroso alla biocriminologia nazista, e speriamo a nient'altro. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2: 105-114.
- Merzagora, I., Travaini, G., & Caruso, P. (2016). Nuovi combattenti: caratteristiche personologiche e identitarie dei terroristi islamici. *Rassegna Italiana di Criminologia*, X, 3: 177-186.
- More in Common (2018). *Un'Italia frammentata: atteggiamenti verso identità nazionale, immigrazione e rifugiati in Italia*.
- Osservatorio antisemitismo, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC). *Lettera di informazione* – anno I, numero 4 – 10 giugno 2014.
- Osservatorio antisemitismo, *Rapporto sull'antisemitismo in Italia nel 2016*, 2016.
- Policek, N., Ravagnani, L. & Romano, C.A. (2017). Percorsi di detenzione e vittimizzazione femminile. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XI, 2: 115-122.
- Ponti, G. & Merzagora, I. (1990). La responsabilità morale in criminologia fra libero arbitrio e determinismo. Argomenti per una discussione. In A. Ceretti & I. Merzagora (eds.), *Criminologia e Responsabilità Morale*. Padova: CEDAM.
- Ravagnani, L. & Romano, C.A. (2005). L'influenza dei riti

- Vodoun nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVI, 4: 763-803.
- Ravagnani, L. & Romano, C.A. (2010). Sistema carcerario e trattamenti inumani o degradanti. *Rassegna Italiana di Criminologia*, IV, 1: 111-144.
- Saucier, G., Akers, L.G., Shen-Miller, S., Knezevic, G. & Stankov, L. (2009). Patterns of Thinking in Militant Extremism. *Perspectives on Psychological Science*, 4 (3): 256-271.
- Scholl, I. (2006). *La Rosa Bianca*. Castel Bolognese: Itaca.
- Taguieff, P.A. (1999). *Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportamenti*. Milano: Raffaello Cortina.
- Todorov, T. (2011). *Gli altri vivono in noi, e noi viviamo in loro. Saggi 1983-2008*. Milano: Garzanti.
- Todorov, T. (2001). *Memoria del male, tentazione del bene*. Milano: Garzanti.
- Travaini, G., Regondi, E., Camisasca, S., Caruso, P. & Merzagora, I. (2017). I meccanismi di radicalizzazione: giudici e criminologi a confronto. *Rassegna Italiana di Criminologia*, IV: 297-303.
- Yacoubian, G.S. Jr. (2000). The (in)significance of genocidal behavior to the discipline of criminology. *Crime, Law & Social Change*, 34: 7-19.
- Zimbardo, P. (2007). *L'effetto Lucifero – Cattivi si diventa?*, Milano: Raffaello Cortina.
- Zizolfi, S. (2016). Il Processo di Norimberga e l'alba della psicodiagnostica criminologica: la storia dei Test di Rorschach dei gerarchi nazisti. *Rassegna Italiana di Criminologia*, X, 4: 290-302.

www.osservatorioantisemitismo.it

www.poliziadistato.it

www.lunaria.org